

015121

ECC.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

RICORSO STRAORDINARIO

Del sig. **Filancia Antonio**, C.F. FLNNTN50R16Z352H, nato a Biserta (Tunisia) il 16.10.1950, residente in Mazara del Vallo (TP), Via Molise n. 4.

CONTRO

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea, in persona dell'Assessore p.t., C.F. 80012000826, con sede in Via degli Emiri n. 45, Palermo.

E NEI CONFRONTI

Del sig. **Cardinale Giuseppe**, C.F. CFRGPP53B01G273Q, nato a Palermo il 1.2.1953 ed ivi residente in via Orazio n. 60.

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
CON L'ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ATTA A SALVAGUARDARE
IL DIRITTO DEL RICORRENTE

- del D.D.G. n. 517 del 20.11.2017, pubblicato nella G.U.R.S. del 1.12.2017, di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente di approvazione dell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figura quella presentata dal ricorrente (codice 9/EMC/16/2);
- ove occorra, del D.D.G. n. 255 del 02.08.2017 di approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente di approvazione dell'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra cui quella presentata dal ricorrente (codice 9/EMC/16/2);
- ove occorra, del provvedimento del 23.5.2017 denominato "*check list controllo di ammissibilità*", acquisito in data 24.10.2017 in seguito ad istanza di accesso agli atti, con cui la Commissione di valutazione ha proposto di non ammettere a finanziamento la domanda

Ufficio Unico Nep - Corte di Appello Palermo	
7.75	NORMALE 20/02/18
12.90	001987/A06 Orario 08:52
0.00	FILANCIA A FILANCIA ANT
1.29	
21.34	

presentata dal ricorrente sulla base della motivazione per cui *“i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale.

PREMESSO CHE

- con istanza assunta al protocollo dell'Ufficio preposto al n. 2623 del 14.3.2017, il sottoscritto sig. Filancia Antonio, armatore e proprietario del motopesca “ANTOINE” - MV1319 N° UE 16242, presentava domanda di finanziamento (codice progetto 9/EMC/16/2) a valere sulla Misura 1.41 *“Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”*, par. 2, del P.O. FEAMP 2014-2020, e ciò per un importo complessivo di € 19.187,84 (spesa preventivata di € 17.132,00 + spese generali € 2.055,84);

- come da progetto allegato alla domanda (mod. D), scopo degli interventi per i quali il sottoscritto ricorrente chiedeva l'ammissione al finanziamento (che, come sarà meglio specificato infra, per una parte erano già stati effettuati mentre per l'altra erano ancora da realizzare) era quello di *“migliorare l'efficienza energetica del peschereccio e contenere l'emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera, nonché la limitazione dei gas a effetto serra. Tale obiettivo sarà conseguito attraverso l'ammodernamento dei 2 motori principali, i quali hanno già subito un primo intervento di ammodernamento nel 2015 in ordine alla camera di scoppio organi inclusi, nonché revisione impianti e organi di distribuzione. La conclusione del progetto prevede una revisione degli organi di alimentazione e trasmissione con conseguente riduzione dei consumi di carburante, vale a dire diminuzione di emissione di gas nocivi e mitigazione climatica”*;

- con D.D.G. n. 255 del 02.08.2017, l'Assessorato resistente approvava la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente l'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figurava quella presentata dall'odierno ricorrente (codice 9/EMC/16/2);

- in particolare, la domanda dell'istante veniva rigettata sulla base della seguente (e, per quanto si dirà) erronea motivazione: *“lavori già eseguiti. I lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria”*;
- la predetta motivazione recepiva, di fatto, le conclusioni formulate dalla Commissione di valutazione con il provvedimento denominato *“check list controllo di ammissibilità”* datato 23.5.2017 (acquisito dal sottoscritto in data 24.10.2017 in seguito a formale istanza di accesso agli atti), con cui la stessa Commissione aveva proposto di non ammettere a finanziamento la domanda presentata dall'odierno ricorrente in quanto *“i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili”*;
- con nota assunta al protocollo del Dipartimento della Pesca al n. 8631 del 22.8.2017, l'istante proponeva formale istanza di riesame avverso la graduatoria provvisoria, contestando la decisione assunta dall'Amministrazione regionale su proposta della Commissione di valutazione, secondo cui, come detto, erano stati qualificati quali interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non ammissibili, gli interventi ancora da eseguire sul motopesca di proprietà del sottoscritto sig. Filancia;
- con D.D.G. n. 517 del 20.11.2017, pubblicato nella G.U.R.S. in data 1.12.2017, l'Assessorato resistente approvava la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente l'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figurava quella presentata dall'odierno ricorrente (codice 9/EMC/16/2), la cui istanza di riesame veniva, quindi, rigettata (v. pag. 4 del citato DDG 517/2017);
- la domanda di ammissione al finanziamento presentata dall'odierno ricorrente, dunque, veniva definitivamente respinta sulla base della seguente (e, per quanto si dirà, erronea) motivazione: *“le spese da sostenere a completamento del progetto non rientrano nella categoria delle spese ammissibili”* (e ciò in quanto - è bene ribadirlo - l'Amministrazione riteneva che gli interventi da effettuarsi sul motopesca in discussione fossero qualificabili

- in particolare, la domanda dell'istante veniva rigettata sulla base della seguente (e, per quanto si dirà) erronea motivazione: *“lavori già eseguiti. I lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria”*;
- la predetta motivazione recepiva, di fatto, le conclusioni formulate dalla Commissione di valutazione con il provvedimento denominato *“check list controllo di ammissibilità”* datato 23.5.2017 (acquisito dal sottoscritto in data 24.10.2017 in seguito a formale istanza di accesso agli atti), con cui la stessa Commissione aveva proposto di non ammettere a finanziamento la domanda presentata dall'odierno ricorrente in quanto *“i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili”*;
- con nota assunta al protocollo del Dipartimento della Pesca al n. 8631 del 22.8.2017, l'istante proponeva formale istanza di riesame avverso la graduatoria provvisoria, contestando la decisione assunta dall'Amministrazione regionale su proposta della Commissione di valutazione, secondo cui, come detto, erano stati qualificati quali interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non ammissibili, gli interventi ancora da eseguire sul motopesca di proprietà del sottoscritto sig. Filancia;
- con D.D.G. n. 517 del 20.11.2017, pubblicato nella G.U.R.S. in data 1.12.2017, l'Assessorato resistente approvava la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento (allegati A e B) e contestualmente l'elenco delle istanze non ammesse a finanziamento (allegati C e D), tra le quali figurava quella presentata dall'odierno ricorrente (codice 9/EMC/16/2), la cui istanza di riesame veniva, quindi, rigettata (v. pag. 4 del citato DDG 517/2017);
- la domanda di ammissione al finanziamento presentata dall'odierno ricorrente, dunque, veniva definitivamente respinta sulla base della seguente (e, per quanto si dirà, erronea) motivazione: *“le spese da sostenere a completamento del progetto non rientrano nella categoria delle spese ammissibili”* (e ciò in quanto - è bene ribadirlo - l'Amministrazione riteneva che gli interventi da effettuarsi sul motopesca in discussione fossero qualificabili

come semplici interventi di manutenzione ordinaria e, perciò, non ammissibili a finanziamento).

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati con l'odierno ricorso straordinario risultano apertamente illegittimi, erronei ed ingiusti e, pertanto, vanno annullati, e ciò per seguenti

MOTIVI

I. ERRONEITA', CARENZA ED INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA IRRAGIONevolezza E CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO.

Scopo del presente atto è quello di denunciare e dimostrare l'assoluta erroneità ed illegittimità che ha contraddistinto l'operato dell'Amministrazione resistente e, prima ancora, della Commissione di Valutazione, nella misura in cui si è ritenuto che gli interventi da realizzare a completamento del progetto di ammodernamento dei motori del motopesca di proprietà dell'istante - per i quali quest'ultimo aveva presentato domanda di finanziamento - fossero opere di "*manutenzione ordinaria*" e, quindi, non ammissibili a finanziamento secondo quanto prescritto dalle norme dettate dal bando.

Orbene, l'odierno ricorrente, grazie all'ausilio della perizia tecnica di parte realizzata dall'Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869, stimati professionisti dell'ingegneria navale, intende fornire la piena prova del fatto che gli interventi in questione debbano essere considerati quali opere di "*manutenzione straordinaria ed ammodernamento*" dei motori installati sul proprio motopesca, nel pieno e completo rispetto di quanto previsto dal bando di attuazione della Misura 1.41 P.O. FEAMP 2014-2020.

Al riguardo, prima ancora di entrare nel merito dei motivi posti a sostegno del presente gravame, è opportuno rilevare come il punto n. 1 del Bando in discussione, rubricato "OBIETTIVO E FINALITA' DELLA MISURA", affermi chiaramente che "*il PO FEAMP 2014-2020 contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 e all'attuazione della*

Politica Comune della Pesca (PCP). Persegue i seguenti obiettivi dell'Unione per promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

(...)

6. Il sostegno e il rafforzamento dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica, e del trasferimento delle conoscenze.

(...)

Gli obiettivi specifici a loro volta riflettono i pertinenti obiettivi tematici di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013. Nello specifico, con la priorità 1, è prescritto l'obiettivo tematico 4 (OT4) "Energia sostenibile e qualità della vita - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori". In particolare, per l'alto costo del carburante, per la vetustà degli apparati motori, che incide sui consumi, sull'emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti, e per i conseguenti effetti sui cambiamenti climatici, sono richiesti interventi: per agevolare i miglioramenti di classe energetica, con la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari e per dare maggiore efficienza alle unità da pesca".

Al punto n. 2, rubricato "RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI", si prevede che "la dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi (..) € 657.746 per l. "sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari", ai sensi dell'art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014".

Sempre al punto n. 2, si specifica che l'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile, per singola operazione, con riferimento alla Misura 1.41, Paragrafo 2, dell'art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ossia, come detto, quella volta a promuovere interventi di sostituzione o ammodernamento dei motori, per la quale ha presentato domanda il ricorrente) è di "€ 15.000 massimo per progetti di cui alla lettera a) relativi a imbarcazioni di

lunghezza fuori tutto (lft) fino a 12 metri”, come il motopesca di proprietà del sottoscritto ricorrente.

E' opportuno, altresì, rilevare come ai sensi del punto 5.2 del Bando siano da ritenersi ammissibili le spese *“effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate”* nonché, ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese sostenute per la realizzazione di interventi effettuati a partire dal 1 gennaio 2014, purché tali interventi non abbiano già fruito di contributi pubblici e riguardino *“operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”*, come per l'appunto avvenuto nel caso di specie.

Si è infatti già osservato in premessa che l'istanza presentata dall'odierno ricorrente mirava proprio ad ottenere il finanziamento, nella misura prevista dal bando (ossia di € 15.000,00), delle spese dal medesimo sostenute in relazione ad un complesso di interventi di ammodernamento dei motori della propria imbarcazione, per una parte già eseguiti nel gennaio 2015 (come si evince dalla Fattura N°115 del 30/01/2015 della Società Boni Motori Marini s.a.s. di Boni Enea & C.) e, per la restante parte, ancora da completare, come indicato nel progetto allegato all'istanza di ammissione al finanziamento e come risultante dal preventivo della Ditta Trionfo S.r.l. n. 7 del 8.3.2017, alla stessa del pari allegato.

Più in particolare, nel gennaio 2015 l'odierno istante ha commissionato alla Società Boni Motori Marini s.a.s. di Boni Enea & C. un intervento di ammodernamento e manutenzione straordinaria sui due motori installati sulla propria imbarcazione, consistente nello smontaggio totale dei motori, nella pulizia e nel controllo dei vari organi, nel rimontaggio e nella sostituzione di componenti degradati nonché nell'installazione dei seguenti componenti:

- Canne Cilindro N°12
- Kit segmenti N°12
- Revisione delle Testate

- Serie Guarnizioni Motore N°2
- Serie Bronzine Banco N°2
- Serie Bronzine Biella N°2
- Serie Guarnizioni Marine N°2.

Il tutto, come detto, per un importo - già pagato - di € 13.000,00, come da relativa fattura n. 115 del 30/01/2015 in atti.

E' appena il caso di rilevare come gli interventi sopra descritti, secondo quanto si evince dagli atti impugnati, siano stati qualificati – in questo caso correttamente - quali interventi di manutenzione straordinaria ed ammodernamento dei motori e, quindi, ammissibili a finanziamento.

Nel mese di gennaio 2017, a completamento dei lavori già eseguiti e, quindi, al fine di portare a termine il complessivo intervento di ammodernamento e manutenzione straordinaria di cui si è detto, sono stati preventivati al sottoscritto ricorrente ulteriori lavori di ammodernamento da eseguire sugli apparati principali.

Nello specifico, come peraltro attestato dalla perizia del 18.1.2018 redatta dall'Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869 allegata al ricorso, trattasi, anche in questo caso, di interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sull'impianto di circuito alimentazione consistenti nella revisione di n. 2 invertitori marini Twin Disch MT265/A, ivi inclusa la sostituzione di cuscinetti, fasce, dischi e paraoli.

Il tutto per un importo stimato pari ad € 4.132,50, come da preventivo n. 7 del 08/03/2017 reso dalla ditta Trionfo, in atti.

Orbene, nonostante l'evidenza dei fatti, la Commissione di valutazione e l'Assessorato resistente, incorrendo in un palese travisamento dei fatti, hanno erroneamente ritenuto che i suddetti interventi, ancora da eseguire, fossero semplici interventi di manutenzione ordinaria con la conseguenza che le spese da sostenere per la realizzazione degli stessi non rientrassero nella categorie delle spese ammissibili.

Tali conclusioni sono assolutamente erranee, infondate ed illegittime, come dimostrato dalla perizia del 18.1.2018, che si deposita in uno al presente ricorso, redatta dall'Ing. Giorgio Orlando e dalla Ditta Ambrogio Castellano 1869 su commissione dell'odierno ricorrente.

Il perito, stimato e conosciuto professionista nell'ambito navale, ha affermato a chiare lettere quanto segue: *“Al termine degli accertamenti e sulla base della documentazione analizzata, è risultato che: la tipologia e le modalità di esecuzione degli interventi effettuati, come anche quelli preventivati da eseguire, sui due motori entro bordo, aventi matricola T03906 – T03907, del Motopeschereccio “ANTOINE” sono da considerarsi di Ammodernamento e Manutenzione Straordinaria, poiché questi tipi di interventi vengono effettuati una tantum (e non periodicamente come la manutenzione ordinaria) ed eseguendo operazioni più complesse, come nel nostro caso, che riguardano la sostituzione di pezzi e componenti usurati, vetusti o danneggiati dell'apparato di propulsione e degli invertitori”.*

In altri termini - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'Amministrazione resistente e dalla Commissione di valutazione, il cui operato deve ritenersi viziato da mancanza di un'adeguata istruttoria - gli interventi in discussione (ossia quelli ancora da eseguire, essendo pacifico che quelli già eseguiti fossero di manutenzione straordinaria) devono considerarsi assolutamente ammissibili poiché consistenti nell'ammodernamento dei vetusti motori principali del natante di proprietà del ricorrente.

E ciò, è bene evidenziarlo, nel pieno rispetto di quanto previsto dal bando attuativo della misura 1.41, par. 2, del PO FEAMP 2014-2012 e, soprattutto, in piena aderenza allo scopo di tale misura che, come rilevato in premessa, mira specificatamente ad *“agevolare i miglioramenti di classe energetica, con la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari”* nonché a *“dare maggior efficienza alle unità da pesca”*.

Ciò premesso, va, altresì, rilevato come il provvedimento di diniego impugnato, unitamente alla proposta di rigetto formulata dalla Commissione di valutazione, non rechino alcuna

motivazione con specifico riferimento alla ragione per cui gli interventi ancora da eseguire non rientrino nella nozione di “ammodernamento” di cui alle prescrizioni dettate dal bando. Nella scarna motivazione del rigetto, infatti, si legge unicamente che “le spese da sostenere a completamento del progetto non rientrano nella categoria delle spese ammissibili”, mentre nel provvedimento “*check list controllo di ammissibilità*” reso dalla Commissione valutatrice si afferma che “*i lavori da eseguire sono di manutenzione ordinaria e non ammissibili*”.

Nulla di più.

Ma, soprattutto, l'Amministrazione resistente non spiega in alcun modo il motivo per cui gli interventi in discussione non possano essere qualificati come interventi di manutenzione straordinaria, pur essendo stati previsti come completamento delle opere di manutenzione straordinaria ed ammodernamento già eseguite nel 2015.

E' fin troppo evidente, infatti, che il progetto di ammodernamento dei motori, presentato dall'odierno ricorrente a corredo dell'istanza di ammissione al finanziamento, debba essere valutato nel suo complesso, come un *unicum* (ossia interventi già eseguiti + interventi ancora da realizzare), con la logica conseguenza che è l'intero progetto a dover essere qualificato o meno come complesso di interventi volto a realizzare l'ammodernamento dei motori nel senso voluto dalla normativa comunitaria e dal bando di gara.

D'altronde, tale conclusione è corroborata dal bando stesso che, al punto 2, riferisce espressamente la concessione del contributo pubblico ai “*progetti*”.

Pertanto, la condotta tenuta nel caso di specie dall'Amministrazione risulta, anche sotto questo profilo, totalmente irragionevole e contraddittoria, soprattutto laddove si consideri che gli interventi già realizzati nel 2015 dall'odierno istante sono stati – seppur implicitamente – qualificati dalla stessa Commissione come opere di manutenzione straordinaria!

* * * * *

Fermo quanto sopra rilevato in via troncante, non è superfluo, comunque, evidenziare come i provvedimenti impugnati siano illegittimi anche sotto il diverso ed ulteriore profilo della violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal bando.

Ed invero, né nel bando né nelle linee guida ad esso allegate (e parimenti prodotte in uno al presente ricorso) si rinviene la distinzione, illegittimamente fatta propria dall'Amministrazione regionale e dalla Commissione di valutazione, tra interventi di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria.

Allo stesso modo, non v'è alcuna norma che sancisca la non ammissibilità a finanziamento delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e, per converso, l'ammissibilità in via esclusiva delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria.

L'unico concetto che conta ed a cui si fa continuo riferimento nelle norme in discussione, è quello “ammodernamento” dei motori dell'imbarcazione.

Dal complesso delle norme contenute nei regolamenti comunitari inerenti al PO FEAMP 2014-2020 e nel bando, è dato evincersi come la **regola generale** sia quella dell'ammissibilità delle spese relative ad interventi di “sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari”; regola, questa, che trova come **eccezioni** le singole fattispecie previste dal punto 5.3 del bando, rubricato “SPESE NON AMMISSIBILI”, alla stregua del quale: *“Non sono ammissibili le spese espressamente indicate come tali nel regolamento recante disposizioni comuni e nei regolamenti comunitari inerenti il PO FEAMP 2014-2020, nonché nei relativi regolamenti delegati e di esecuzione dei bandi.*

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, riguardante le disposizioni comuni (RDC), non sono ammissibili a un contributo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In particolare, non sono ammissibili le seguenti spese:

- costi di manutenzione di base dello scafo **[e non dei motori, n.d.r.]**, ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 531/2015;
- in merito alla voce di spesa "Miglioramento dell'idrodinamica dello scafo", art. 41, par. 1, lett. a), lavori, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- spese sostenute anteriormente al 1° gennaio del 2014;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di beni che rappresentino mera sostituzione degli stessi già posseduti dall'impresa/imbarcazione per la quale il beneficiario richiede il finanziamento, se non effettivamente sostituiti da beni tecnologicamente innovativi;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;

- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute, igiene, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

Quant'altro contemplato alla voce spese non ammissibili delle "Linee guide per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEAMP 2014-2020", allegate al presente Bando".

Alla luce di quanto osservato, premesso che nessuna delle superiori eccezioni ricorre nel caso di specie, si è offerta la piena dimostrazione del fatto che non viene mai in rilievo la nozione di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, né in linea generale né con specifico riguardo alla determinazione delle spese da ammettere o meno a finanziamento.

Ne consegue, pertanto, l'assoluta illegittimità dei provvedimenti impugnati per aver erroneamente interpretato ed applicato le norme previste dal bando che, come detto, prevede l'ammissibilità a finanziamento delle spese riferibili a progetti di ammodernamento dei motori principali dell'imbarcazione, esattamente come richiesto, nel caso di specie, dall'odierno ricorrente.

* * * * *

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno precisare che il presente ricorso straordinario viene notificato al sig. Cardinale Giuseppe n.q. di controinteressato a soli fini cautelativi.

Ed invero, dal D.D.G. 517/17 impugnato è dato evincersi come relativamente alla Misura 1.41 par. 2 alla quale ha richiesto di accedere l'odierno ricorrente, siano state approvate n. 56

istanze per un importo totale a contributo di € 586.294,83, a fronte della dotazione finanziaria stanziata per la stessa Misura pari ad € 657.746,00.

In altri termini, l'importo complessivo originariamente stanziato per coprire le domande di finanziamento non è stato integralmente utilizzato dall'Amministrazione.

Conseguentemente, laddove il ricorso dovesse essere accolto, nessun effetto negativo si produrrebbe nei confronti dei concorrenti utilmente collocatisi in graduatoria, essendovi ancora a disposizione una cospicua somma per soddisfare le legittime pretese dell'odierno ricorrente.

SULL'ISTANZA CAUTELARE.

Quanto al requisito del *fumus*, sono gli stessi motivi di ricorso sopra articolati a far ritenere la pretesa oggi spiegata dal ricorrente molto più che una parvenza di diritto.

Relativamente al *periculum in mora*, appare più che opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato onde evitare ulteriori conseguenze dannose in capo al ricorrente, il quale si trova nell'impossibilità di completare i lavori di ammodernamento dei motori del proprio motopesca previsti dal progetto allegato alla domanda di ammissione al finanziamento.

Tutto quanto sopra premesso, si conclude perché

VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Previo accoglimento dell'istanza cautelare e conseguente sospensione dei provvedimenti impugnati, in via principale, annullare quest'ultimi *in parte qua* e per quanto di interesse del ricorrente.

Ritenere e dichiarare che l'amministrazione resistente è tenuta alla restituzione in favore del ricorrente della somma di € 650,00 versata a titolo di contributo unificato.



106180198701(2)

Corte di Appello di Palermo

U N E P

Relazione di notificazione CIVILE

Richiesto come in atti, io sottoscritto ho notificato l'atto allegato a

ASS REG AGRICOLTURA

PAV AVV DELLO STATO

DE GASPERI ALCIDE VIALE, 81

PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

☐ lo stesso

Cronologico/Progr./Totale

001987

000001/3

Registro

A06/2018

Data Richiesta

20/02/2018

Istante

FILANCIA ANTONIO

Avvocato

FILANCIA ANTONIO



Zona

35

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

☒ impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti

Buccheri Roberto

☐ segretaria/o ivi addetta/o☐ il collega di studio

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

☐ il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

☐ Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso☐ Sped. Raccomandata N°.

Firma del Portiere

Data 20 FEB. 2018



Corte di Appello di Palermo

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Madonia Salvatore

ASS REG AGRICOLTURA
EMIRI DEGLI VIA, 45

PA

Consegnandola a persona qualificatasi per:

☐ lo stessoAcquiesce
per ruolo

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

☒ impiegato/incaricato ivi addetto alla ricezione degli atti☐ segretaria/o ivi addetta/o☐ il collega di studio

capace e convivente, stante le precaria assenza del destinatario

☐ il portiere

stante la precaria assenza del destinatario e delle persone previste dall'art.139 co.2, in busta chiusa e sigillata all'esterno della quale ho trascritto il n°. di cron. dell'atto e il relativo destinatario

☐ Anzi, mediante deposito in questa casa Comunale per non aver trovato nel luogo indicato il destinatario né alcuna delle persone abilitate alla ricezione della copia. Affisso avviso alla porta (art.140 cpc). Spedito Avviso☐ Sped. Raccomandata N°.

Firma del Portiere

Data

23.2.18

Uff. Funz. Giudiziario
Corte d'Appello Palermo
Concetta Bossa

Cronologico/Progr./Totale

001987

000002/3

Registro

A06/2018

Data Richiesta

20/02/2018

Istante

FILANCIA ANTONIO

Avvocato

FILANCIA ANTONIO



Zona


112

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2018 il giorno del mese di ad istanza del sig. Filancia Antonio, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche della competente Corte d'Appello, ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

- Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea, in persona dell'Assessore p.t., C.F. 80012000826, difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 82, è ope legis dom.to.

VEDASI RELATA ALLEGATA



106180198703(6)

ione CIVILE

N. Comunicazione ex Artt.



66836198278-8

Posteitaliane

Mod. 22 RAG - MOD.04019 - Ed.10/16 - EP2431/EP2432 - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione COMUNICAZIONI EX ARTT. 139, 140, 660 c.p.c. e 157, 161 c.p.p. È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

☐ Avviso di ricevimento verde (23i RAG)

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Cronologico/Progr./Totale

001987 000003/3

Registro
A06/2018

Data Richiesta
20/02/2018

Istante
FILANCIA ANTONIO
Avvocato
FILANCIA ANTONIO

Zona

38

sta chiusa e sigillata

al luogo indicato
porta (art.140 cpc). Spedito Avviso

Fraz. 43175
Causale: RAG
Peso gr.: 10
Serv.Aggr.: AR

Bollo
(accettazione manuale)

Sez. 02 Operaz.172
27/02/2018 11:53
Tariffa € 5.95 Affr. € 5.95

TASSE

UFFICIO FUNZ. GIUDIZIARIO
ALLIATO GIOSEPPI

ESITO DELLA SPEDIZIONE

Gentile cliente,

riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di RACCOMANDATA EX ARTT.
668361982788

La spedizione è stata Consegnata in data 28-02-2018 11:59:24

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
27-02-2018 11:53:14	Presa in carico da Ufficio Postale	Ufficio Postale PALERMO 33 in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO SNC
27-02-2018 13:55:07	In lavorazione presso l'Ufficio Postale	Ufficio Postale PALERMO 33 in PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO SNC
27-02-2018 21:38:40	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	PALERMO PA
28-02-2018 06:17:44	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	PALERMO PA
28-02-2018 08:14:22	In consegna	PALERMO PA
28-02-2018 11:59:24	Consegnata	PALERMO PA

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane

Posteitaliane